

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1853

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARBIERI, FERRARI Francesco,
BORRONI, GUERZONI, ROBUSTI, FIEROTTI, CUSIMANO e
RECCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1995

Norme per la produzione della canapa tessile

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge s'intende dare soluzione a un problema che sorge dalla scarsa chiarezza delle disposizioni riguardanti la coltivazione della pianta della canapa.

Infatti nel testo unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) è previsto il divieto di coltivazione della *Cannabis Indica* o indiana, ma nulla è stabilito rispetto ad un altro tipo, la *Cannabis Sativa L.* o canapa tessile, che non è, ai fini della disciplina contro la droga, in alcun modo, assimilabile alla prima.

La proposta mira a rendere possibile la coltivazione di questa pianta, nel rispetto delle norme esistenti contenute nel testo unico in materia di stupefacenti e richiamando i vigenti regolamenti comunitari, che definiscono le varietà da autorizzare e il metodo da utilizzare per i controlli.

La mancanza di previsione legislativa ha, di fatto, inibito la coltivazione della pianta

e il suo successivo sfruttamento a fini industriali con grave nocumento dei nostri agricoltori rispetto a quelli degli altri Paesi comunitari, dove invece la materia è regolata. Ad esempio, in Francia già nel 1990 è stato emanato un decreto ministeriale che ha consentito la coltivazione di questo tipo di canapa e, di conseguenza, l'accesso agli aiuti comunitari previsti in questo campo.

Se si considera come i coltivatori del nostro Paese siano già penalizzati dalla politica restrittiva nel settore agro-alimentare dell'Unione europea, appare ancor più necessario agevolare la produzione di questa varietà di canapa.

La discussione e l'approvazione di questo disegno di legge, che si augura avvengano in modo tempestivo, potrà consentire, specie in alcune zone, il rilancio dell'attività agricola e di quella industriale ad essa collegata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono autorizzate la coltivazione, l'importazione, l'esportazione e l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti tessili e cellulósici delle varietà di canapa tessile ovvero *Cannabis Sativa L.* che rispondano ai seguenti criteri:

a) il peso in tetraidrocannabinolo, denominato THC, di queste varietà in rapporto al peso di un campione portato a peso costante non sia superiore allo 0,3 per cento;

b) la determinazione del tasso di tetraidrocannabinolo ed il prelevamento dei campioni per l'effettuazione di questa determinazione siano realizzati secondo il metodo previsto dai regolamenti comunitari vigenti in materia.

2. Le varietà autorizzate sono indicate dai regolamenti comunitari vigenti in materia.

